



Nuovi dazi USA

acciaio, alluminio, rame e derivati e prodotti farmaceutici

Nota di Aggiornamento

15 aprile 2026

Abstract

La nota riporta i contenuti di due Proclami emessi dall'amministrazione americana il 2 aprile, attraverso cui si impongono nuovi dazi ex sez.232 su acciaio, alluminio, rame, e loro derivati e su prodotti farmaceutici.

Per i prodotti in acciaio, alluminio e rame, le nuove disposizioni si applicano alle merci immesse in consumo dal 6 aprile 2026. Il proclama che riguarda i dazi su acciaio, alluminio, rame e derivati uniforma il criterio di calcolo del dazio aggiuntivo (determinato sull'intero valore in dogana); stabilisce aliquote diverse (+50%, +25% o 15%) su diversi elenchi di prodotti; stabilisce eccezioni valide per alcuni Paesi ed esenzioni per 127 beni.

Per quanto riguarda i prodotti farmaceutici, la decorrenza delle nuove misure è fissata al 31 luglio 2026 per 17 imprese indicate in allegato e al 29 settembre 2026 per tutte le altre. Il nuovo regime introduce un dazio del 100% su 128 farmaci brevettati e sui relativi ingredienti farmaceutici, ma riconosce trattamenti preferenziali per alcuni Paesi (tetto del 15%), tra cui l'Ue, come da Accordo-Quadro Ue-USA. Anche per questa categoria sono previste delle esenzioni.

L'aspetto positivo più rilevante del nuovo quadro tariffario è il recepimento, almeno in parte, di alcune istanze collegate all'accordo di Turnberry legate al settore farmaceutico. Tuttavia, per il settore dei metalli ci si attende un impatto negativo soprattutto per il comparto delle macchine, di cui alcuni prodotti (d'interesse per il nostro export verso gli USA) sono soggetti al dazio aggiuntivo del 25%.

Nuovi dazi USA sez. 232. Il 2 aprile con i Proclami “[Strengthening actions taken to adjust imports of aluminum, steel, and copper](#)” e “[Adjusting imports of pharmaceuticals and pharmaceutical ingredients](#)” sono state adottate nuove disposizioni che riguardano: a) prodotti in acciaio, alluminio e rame e loro derivati; b) prodotti farmaceutici.

Si tratta di **tre indagini Sezione 232** (sicurezza nazionale). La prima (acciaio, alluminio e derivati) già in essere dal 2018 e modificata varie volte; la seconda (rame e derivati) in vigore dallo scorso marzo; la terza (farmaci e ingredienti) avviata lo scorso aprile. Nei primi due casi (acciaio/alluminio/rame e derivati) vengono apportate delle modifiche ai regimi vigenti, nel terzo (farmaci) si fornisce la disciplina *ex novo*.

Sez. 232 acciaio, alluminio, rame e loro derivati¹. Per le merci immesse in consumo o prelevate dal magazzino per il consumo a partire dalle 00:01 EDT (ora legale orientale) del 6 aprile 2026, assumono efficacia nuove disposizioni. Le principali novità riguardano il calcolo del dazio aggiuntivo, che viene uniformato e applicato sul pieno valore in dogana (*full custom value*) sia sui prodotti interamente ottenuti che sui derivati. Tuttavia, rispetto ai precedenti dazi applicati a questo settore, sono stabilite diverse aliquote applicabili a specifiche liste di beni:

- **+50%:** su un elenco di prodotti (interamente ottenuti o derivati) indicato nell'[Allegato I-A](#). Le eccezioni riguardano quelli il cui contenuto in alluminio e/o acciaio è “fuso e colato” in UK (+25%) o negli USA (+10%);
- **+25%:** su un elenco di prodotti (interamente ottenuti o derivati) indicato nell'[Allegato I-B](#). Le eccezioni sono le stesse del caso precedente: contenuto in alluminio e/o acciaio “fuso e colato” in UK (+15%) o negli USA (+10%);
- **Cap 15%:** si applica ai prodotti riportati nell'[Allegato III](#). A quelli con dazio base (MFN) inferiore a tale soglia, il dazio sarà maggiorato al 15%. In caso di MFN superiore l'aliquota resterà invariata. Il Cap 15% entra in vigore il 6 aprile fino al 31.12.27. Dal 1.1.28 si applicherà il +25% (come ai prodotti dell'Allegato I-B). **Eccezioni:** dazio del 10% per i derivati con alluminio e/o acciaio “fuso e colato” negli USA; 25% per articoli importati da alcuni Paesi con i cui gli USA “non hanno normali relazioni commerciali.”
- **Esenzioni:** un elenco di 127 prodotti contenuto nell' [Allegato II](#) non è soggetto ai dazi aggiuntivi;
- **Eccezioni:** per i prodotti derivati che non sono classificati come prodotti tipicamente di acciaio, alluminio e rame² è prevista la non applicazione delle misure se il peso di

¹ Per ulteriori dettagli sul calcolo dei dazi sez.232 è utile far riferimento anche al [factsheet](#) del Proclama.

² Ossia non ricompresi nei capitoli 72, 73, 74, 76.

acciaio e alluminio o rame non supera il 15% di quello complessivo del prodotto³. I prodotti elencati negli allegati I-A, I-B e III che risultino riconducibili a più di un metallo daziato saranno assoggettati una sola volta alla misura applicabile, senza cumulo di dazi. Infine, i prodotti importati dalla Russia continueranno ad essere soggetti a un dazio del 200%.

Sez. 232 prodotti farmaceutici. La data di decorrenza per l'applicazione dei nuovi dazi è duplice: dalle 00:01 EDT (ora legale orientale) del 31 luglio 2026 per le 17 imprese elencate [nell'Allegato III](#) e dal 29 settembre 2026 per tutte le altre.

La nuova disciplina prevede:

- **100%:** Dazio alle importazioni di 128 farmaci brevettati e ingredienti farmaceutici associati (vedi [Allegato I](#));
- **Eccezioni: i prodotti di origine Ue (come da Accordo Quadro del 21 agosto) saranno soggetti a un dazio del 15%.** Lo stesso trattamento vale per Giappone, Corea, Svizzera e Liechtenstein. Ai prodotti di origine UK è applicata un'aliquota del 10%, con possibilità di azzeramento in base a futuro accordo tra USA e UK sui prezzi dei farmaci. Inoltre, alcuni prodotti elencati nell'[Allegato I](#) ricevono un trattamento preferenziale (dazio del 20%) in virtù di accordi stipulati tra alcune aziende farmaceutiche⁴ e il Segretario per la Salute, per rendere i farmaci più accessibili e convenienti negli USA e rafforzare la base produttiva nazionale. L'agevolazione cesserà il 2 aprile 2030;
- **Esenzioni:** I dazi della sez. 232 non si applicano ai farmaci generici e i loro ingredienti associati (elencati nell'[Allegato IV](#)). È possibile una revisione di questa misura entro 1 anno. Inoltre, il dazio sarà zero per i farmaci e i relativi ingredienti ai sensi dell'*Orphan Drug Act, 21 USC 360aa* e seguenti Regolamenti attuativi⁵; o altri prodotti farmaceutici speciali che potranno essere identificati dal Segretario.

³ [Allegato IV lettera C.](#)

⁴ L'elenco delle aziende che ricevono il trattamento preferenziale è contenuto nell'[Allegato II](#) del proclama ed è ad oggi il seguente (in parentesi la data dell'accordo): **AbbVie Inc.** (marzo 2026); **Amgen Inc.** (dicembre 2025); **AstraZeneca Pharmaceuticals, LP** (marzo 2026); **Bristol Myers Squibb** (dicembre 2025); **Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc.** (dicembre 2025); **Eli Lilly and Company** (febbraio 2026); **EMD Serono, Inc.** (febbraio 2026); **Genentech, Inc.** (dicembre 2025); **Gilead Sciences, Inc.** (dicembre 2025); **Merck Sharp & Dohme LLC** (febbraio 2026); **Novartis Pharmaceuticals Corporation** (febbraio 2026); **Novo Nordisk Inc.** (febbraio 2026); **Sanofi S.A.** (dicembre 2025). NB. Il proclama fa riferimento a possibili altri simili accordi, perciò è lecito attendersi che l'elenco sia suscettibile di modifiche.

⁵ Medicinali nucleari; terapie derivate dal plasma; trattamenti per la fertilità; terapie cellulari e geniche; coniugati anticorpo-farmaco; contromisure mediche relative a minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari.



Osservazioni. Benché l'accordo di Turnberry non sia ancora stato finalizzato da parte europea, esso sembra tenere, infatti vengono considerate alcune istanze lì contemplate. Per quanto riguarda acciaio, alluminio, rame e loro derivati, le nuove disposizioni uniformano il disposto applicandosi sul pieno valore in dogana e riducono alcune aliquote. Di particolare rilievo l'adozione del "Cap 15%" per alcuni prodotti, anche se non si è ancora addivenuti alla riduzione richiesta dall'Europa (estensione generalizzata del "Cap 15%" a tutti i prodotti e derivati). Tuttavia, i nuovi dazi possono impattare negativamente sul settore delle macchine⁶ (in gran parte incluse nell'allegato I-B), che generalmente incorporano metalli per un peso superiore al 15% e su cui il dazio potrà incidere per un quarto del valore del bene importato. Per ciò che attiene ai farmaci, appare positivo che venga rispettato l'impegno a che i dazi del 100%, non superino il 15% per la Ue e altri pochi Paesi. Inoltre, continuano ad essere previste esenzioni per circa 650 linee tariffarie.

⁶ Le linee tariffarie di interesse per il nostro export, incluse nell'allegato, sono almeno 20 e riguardano macchine agricole, macchine da giardinaggio e relativi componenti specifici.